

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 17/06/2025

CIRCOLARE N.9/2025

Obbligo PEC per amministratori società, Art. 1 c. 860 Legge di Bilancio 2025

La nuova Legge di Bilancio riferita all'anno 2025 (LEGGE n. 207/2024 pubblicata in G.U. 31/12/2024, n. 305) con una modifica all'art. 5, c. 1 D.L. 179/2012, è disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

L'obbligo riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2024.

L'indirizzo Pec dell'amministratore o degli amministratori o dei liquidatori deve essere comunicato al registro imprese entro il 30/06/2025 (si attendeva una proroga del termine che ad oggi non c'è stata).

Come anticipato sono soggette al nuovo obbligo tutte le società di persone e di capitali, con uniche esclusioni per le società semplici, per le società di mutuo soccorso, per i consorzi, anche con attività esterna, e per le società consortili. Entro il prossimo 30 giugno dunque ogni amministratore e ogni liquidatore dovrà disporre di un indirizzo PEC personale che deve essere distinto da quello della società. È ammessa la possibilità per un soggetto che amministra più imprese di utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna di esse. Del resto, ciò che interessa al legislatore è che ogni rappresentante delle imprese in oggetto, elegga e comunichi al registro delle imprese, il proprio domicilio digitale al quale potranno poi essere effettuate tutte le notifiche previste dalla legge.

Attenzione invece alle sanzioni e alle inibizioni che scattano in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC di amministratori e liquidatori, entro il prossimo 30 giugno. L'omessa comunicazione diventa un vero e proprio impedimento al completamento di una pratica che dovesse essere presentata dal 1° luglio in poi dalla società. Secondo la nota del MIMIT infatti in queste ipotesi, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda. Sotto il profilo sanzionatorio invece in applicazione dell'art. 2630 c.c., sull'omessa comunicazione del domicilio digitale si applicherà una sanzione da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo in caso di regolarizzazione entro 30 giorni della pratica.

Tale nuovo obbligo prevede pertanto:

- Apertura PEC intestata all'amministratore/liquidatore;
- Comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo PEC.

Restiamo disponibili per eventuali chiarimenti.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA